

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. FALASCHI Milena - Relatore

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14580/2022 R.G. proposto da

A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., J.J., J.J., K.K., L.L., M.M., N.N., O.O., P.P., Q.Q., R.R., S.S., T.T. e U.U., tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti X e Y, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30 presso lo studio del secondo difensore;

– ricorrenti –

contro

M., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

- controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 9/2022 depositato il 4 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024 dal Consigliere Milena Falaschi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che

- con ricorso depositato il 02.09.2021 V.V., W.W., X.X., Y.Y., Z.Z., A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D., E.E.E., F.F.F., G.G.G., H.H.H., A.A., I.I.I., E.E., A.A., B.B., C.C., D.D., R.R. - S.S. - T.T. in qualità di eredi di A.A.A.A., U.U., F.F. nella qualità di erede di J.J.J., G.G. - H.H. - I.I. - J.J. tutti nella qualità di eredi di K.K.K., J.J. -K.K. - L.L. tutti nella qualità di eredi di L.L.L., M.M.M. - N.N.N. - O.O.O. - P.P.P. - Q.Q.Q. tutti nella qualità di eredi di R.R.R.,

S.S.S. e T.T.T. nella qualità di eredi di U.U.U., M.M. - N.N. - O.O. – P.P. – Q.Q. tutti nella qualità di eredi di V.V.V., chiedevano l'indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della I. Srl, dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza depositata il 02.10.1996 e concluso con decreto del 10.07.2019, che veniva parzialmente accolto dal Consigliere designato dal Presidente della Corte di appello di Napoli con decreto del 02.08.2021, riconoscendo la ragionevole durata della procedura in otto anni per la sua complessità ed escludendo l'indennizzo in favore di coloro che avevano ricevuto dall'Inps, ai sensi della [legge n. 297 del 1982](#), l'integrale pagamento del credito; limitato ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 [legge n. 89 del 2001](#) l'indennizzo alla differenza fra credito complessivo e quanto percepito dall'Inps per coloro che avevano ricevuto un pagamento parziale e ad F.F.F. ad Euro 685,35 non essendo stato possibile stabilire l'entità dei crediti di lavoro a cui era stato ammesso;

- decidendo sull'opposizione ex [art. 5-ter legge n. 89/2001](#) proposta avverso il citato decreto dagli originari ricorrenti deducendo la mancanza di discrezionalità del consigliere delegato a determinare il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto, che nessuno dei ricorrenti era stato pienamente soddisfatto del credito da parte dell'Inps, illegittima la limitazione degli indennizzi, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del Ministero della giustizia, con decreto n. 9 del 2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, pur riconoscendo la facoltà del giudice di determinare in otto anni la ragionevole durata della procedura fallimentare, confermata la somma riconosciuta dal consigliere delegato in favore di F.F.F. che non aveva neanche presentato domanda al fondo di garanzia dell'Inps con la quale avrebbe potuto evitare il danno e l'esclusione dell'indennizzo per i soggetti che avevano ricevuto integrale soddisfazione da parte del fondo di garanzia dell'Inps, liquidava maggiori somme per i ricorrenti che tuttavia dal piano di riparto finale non risultavano essere stati integralmente soddisfatti dall'Inps, tanto da avere partecipato al riparto finale (X.X., Y.Y., U.U., B.B., Z.Z., D.D.D., C.C., E.E.E., D.D., G.G.G., F.F., i W.W.W. e la H.H., gli X.X.X. eredi di L.L.L., gli X.X.X. e la Q.Q. eredi di V.V.V., le Y.Y.Y. eredi di U.U.U.); quanto alle Z.Z.Z., il loro dante causa era deceduto prima della dichiarazione di fallimento per cui avevano maturato il diritto in proprio per essere state ammesse loro stesse al passivo del fallimento e comunque nei limiti del credito rimasto insoddisfatto; infine, riconosceva un maggiore indennizzo ai ricorrenti ai quali era stato riconosciuto un indennizzo pari all'importo del credito rimasto insoddisfatto, che però era inferiore a quello risultante dal riparto finale (il A.A., il I.I.I. e il H.H.H.); infine, confermava l'indennizzo già liquidato dal consigliere delegato a V.V., a W.W., a A.A.A., a C.C.C., a E.E., a B.B.B. e agli eredi di R.R.R. per essere l'importo riconosciuto nel piano di riparto finale inferiore a quello dato a titolo di indennizzo. Infine, venivano rideterminare le spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione;

- avverso il citato decreto n. 9/2022 della Corte di appello di Napoli propongono ricorso per cassazione A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., i W.W.W. - C.C.C.C., gli X.X.X., gli X.X.X. - B.B.B.B., U.U. e le Z.Z.Z., fondato su due motivi, cui resiste il Ministero con controricorso.

Atteso che

- con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell'[art. 2](#), comma 2 bis [legge n. 89 del 2001](#) e degli [artt. 24](#) e [111](#) Cost, degli artt. 6 par. 1 e 13 della CEDU, ai sensi dell'[art. 360](#), comma 1 n. 3 c.p.c., insistendo per la erroneità della statuizione della Corte territoriale che ha riconosciuto la conformità al dato normativo della determinazione in otto anni della ragionevole durata della complessa procedura fallimentare, prevedendo la norma il limite dei sei anni, non ulteriormente prorogabili.

Il motivo è fondato.

L'[art. 2](#), comma 2 della [L. 89 del 2001](#), come modificato dalla novella di cui al [D.L. n. 83 del 2012](#), convertito, con modificazioni, nella [L. n.134 del 2012](#), prevede che il giudice, nell'accertare la violazione del termine di ragionevole durata, valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento del giudizio presupposto, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Ancora, ai sensi dell'[art. 2](#), comma 2 bis della stessa [legge Pinto](#), si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ne consegue che, in tema di equa riparazione, per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, che rappresenta il parametro per le procedure concorsuali.

In numerosi precedenti, questa Corte ha chiarito che si tratta di un termine che "di regola" deve essere rispettato, ritenendo irragionevole una procedura avente una durata superiore a sei anni, termine da qualificarsi legale in quanto direttamente derivante del tenore letterale della norma, che testualmente dispone che il termine "si considera rispettato" (ex multis Cass. 19 ottobre 2022 n.30974).

Secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia, che giustifica uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, secondo l'apprezzamento del giudice di merito ([Cass. 24 ottobre 2022 n. 31274](#); [Cass. 24 maggio 2022 n. 16753](#); [Cass. 29 settembre 2020 n. 20508](#); [Cass. 12 ottobre 2017 n. 23982](#) del 12/10/2017; [Cass. 7 giugno 2012 n. 9254](#); [Cass. 28 maggio 2012 n. 8468](#)).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che si debba qualificare come irragionevole, per tale procedura, la durata successiva a quella di otto anni.

Si tratta di approdo che non è in linea con i principi affermati dalla [Corte Costituzionale con la sentenza n.36 del 19.2.2016](#), la quale ha ribadito che, in tema di ragionevole durata del processo, l'intento del legislatore è volto a sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine ed affidarla ad una previsione di legge avente carattere generale;

- con il secondo motivo con la rubrica violazione e mancata applicazione dell'[art. 2 bis](#), comma 3 [legge n. 89 del 2001](#) in relazione all'[art. 10](#) c.p.c. ex [art. 360](#), comma 1 n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la statuizione della Corte territoriale laddove ai fini della determinazione del quantum indennizzabile ha circoscritto il medesimo indennizzo alle somme distribuite in esito al piano di riparto finale, perché tale si doveva intendere il valore del giudizio presupposto, contrariamente a recente orientamento della stessa Corte di legittimità ([Cass. n. 13035 del 2022](#)), che proprio con riferimento alle procedure fallimentari ha considerato il criterio del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Anche il secondo motivo è fondato per le ragioni che seguono.

L'[art. 2 bis](#), comma 3, [L. 89/2001](#) dispone che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Nell'individuazione della nozione di "valore della causa" ex [art. 2 bis](#), comma 3, della [legge n. 89/2001](#) e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli [artt. 10](#) e ss. c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto (cfr. [Cass. n. 24362](#)

[del 2018](#), secondo cui, per le opposizioni all'esecuzione, viene in rilievo il valore indicato dall'[art. 17](#) c.p.c., ossia quello del credito per il quale si procede).

Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, con orientamento che si condivide e a cui va data continuità, che, nel caso in cui il giudizio in cui si è verificata la violazione del principio della ragionevole durata consista in una procedura fallimentare, ai fini della applicazione dell'[art. 2 bis](#), comma 3, [legge n. 89 del 2001](#), secondo cui l'ammontare dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice, occorre fare riferimento, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli [artt. 10](#) e ss. c.p.c., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta dal creditore nella procedura. È stata, quindi, respinta esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversi riguardo all'importo assegnato al creditore in sede di riparto, rappresentando che l'ancoraggio dell'indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. n. [Cass. n. 4620 del 2024](#); [Cass. n. 5757 del 2023](#); [Cass. n. 22373 del 2023](#); [Cass. n. 35319 del 2022](#); [Cass. n. 11372 del 2019](#); [Cass. n. 24362 del 2018](#)).

La Corte di appello non si è invece attenuta a tale principio, determinando il valore della domanda avanzata nel giudizio presupposto dagli odierni ricorrenti con riferimento all'ammontare, inferiore, loro assegnato in sede di riparto. Nello specifico, il limite massimo dell'indennizzo era quindi pari al valore del credito ammesso al passivo, comprensivo degli interessi, e non a quello del credito che residuava dal pagamento del TFR erogato dall'Inps l'intervento del fondo di garanzia non ha effetto sul diritto all'indennizzo ma ne giustifica soltanto un'eventuale decurtazione in considerazione dell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento ([Cass. n. 28268 del 2018](#); [Cass. n. 7136 del 2017](#); [Cass. n. 26421 del 2009](#)).

Conclusivamente il ricorso va integralmente accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra esposti sia quanto alla durata ragionevole del giudizio presupposto che in relazione alla misura dell'indennizzo, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma l'8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2024.